

I profili penali per il dissesto

I magistrati moltiplicano le attenzioni

Stefano Pozzoli

REPERE Il bilancio degli enti locali non è più un'oasi di impunità. Sono, infatti, sempre più frequenti le indagini della magistratura ordinaria che riguardano ipotesi di falso in bilancio, o di falso ideologico (articolo 479 del Codice penale), con quanto comporta in termini di sanzioni conseguenti. Queste indagini oramai riguardano anche comuni capoluogo di provincia e coinvolgono, a seconda dei casi, amministratori, dirigenti e perfino i revisori dell'ente locale.

La magistratura interviene

Giova ricordare che secondo la Corte di cassazione, per la «configurazione del delitto di falsità materiale o ideologica in atti pubblici è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza della falsa attestazione onde sono irrilevanti i fini particolari che abbiano indotto l'agente a effettuare la falsa attestazione» (Cassazione penale, Sezione V, 14 aprile 1992). Questo significa che sul piano probatorio può non essere complesso per la Procura della Repubblica dimostrare la colpevolezza dell'imputato.

In ogni caso, la tendenza della magistratura ordinaria a intervenire in materia è un fatto significativo, perché contribuisce a dare nuova consapevolezza al fatto che anche i bilanci degli enti locali devono essere veritieri e corretti, al pari di quanto accade per le società commerciali.

A questa nuova sensibilità della magistratura hanno certo concorso la richiesta di informativa che viene dalla collettività e la percezione dell'importanza di una corretta comunicazione economico-finanziaria da parte degli enti locali, che da tempo sono diventati attori non secondari del mercato finanziario, con emissioni sostanziose di Boc e con un frequente ricorso ad al-

tri strumenti finanziari, anche sofisticati.

Peraltro, il tema del falso in bilancio negli enti locali impone alcune riflessioni a cui è necessario dare adeguata risposta proprio nel momento in cui si affronta il problema della riforma del Testo unico degli enti locali.

Cambiare i rendiconti

In primo luogo, bisogna arrivare a una profonda innovazione del sistema contabile, che sta dimostrando ogni giorno di più la sua inadeguatezza.

Occorre avere il coraggio di introdurre una contabilità economica di tipo privatistico, la sola che può contribuire a dare certezza di contenuti all'informativa di bilancio e in questo modo a rendere chiaro ed evidente il contenuto dei principi di veridicità e attendibilità che il Testo unico degli enti locali prevede e che applica perfino al bilancio di previsione (articolo 162, comma 5 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), neppure preoccupandosi di definirli.

Aggiornare i controlli

A quanto è stato evidenziato in precedenza, infine, si aggiunge il problema dei problemi, ovvero l'efficacia del sistema dei controlli.

È evidente che la magistratura interviene perché a oggi sono carenti i controlli interni ed esterni di natura "collaborativa". Soltanto rafforzando questi controlli si può invece di evitare il manifestarsi di situazioni patologiche e quindi l'altrimenti inevitabile azione sanzionatoria delle Procure.

Al legislatore, dunque, spetta un altro importante compito: consolidare la strada intrapresa con i commi 166 e seguenti della Finanziaria 2006 (legge 266/2005), rafforzando il processo di integrazione fra

controllo esterno della Corte dei conti e controlli interni operati dal collegio dei revisori e dal ragioniere dell'ente locale.

Questi ultimi soggetti, infine, devono acquisire coscienza delle loro responsabilità, del fatto che sono i primi a rispondere della mancata veridicità dei documenti di bilancio e di rendiconto e che si trovano a operare in un contesto in cui la magistratura è sempre più consapevole dell'importanza di una corretta informativa da parte dei comuni e delle province.

I RIMEDI

Introdurre una contabilità di tipo privatistico e restituire efficacia al sistema dei controlli può giovare al risanamento

